

**D.Lgs. 4-8-2008 n. 144**

**Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE.**

Publicato nella Gazz. Uff. 17 settembre 2008, n. 218.

**Art. 9. Modulo di controllo delle assenze dei conducenti**

1. L'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 561/2006](#), da parte del conducente nel periodo indicato all'[articolo 15, paragrafo 7, del regolamento \(CEE\) n. 3821/85](#), deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile previsto dall'[articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE](#), elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla [decisione 2007/230/CE](#) della Commissione, del 12 aprile 2007, che deve essere compilato in ogni sua parte.

2. Il modulo di cui al comma 1 è conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.

3. Per il periodo di tempo indicato all'[articolo 15, paragrafo 7, del regolamento \(CEE\) n. 3821/85](#), il conducente di un veicolo a cui si applicano i regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85, deve avere con sé il modulo di cui al comma 1 che deve essere esibito ad ogni richiesta degli organi di controllo.

4. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui agli [articoli 174, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e successive modificazioni, il conducente che non ha con sé ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,00 a Euro 570,00. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'[articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e successive modificazioni <sup>(4)</sup>.

5. Alla stessa sanzione è soggetta l'impresa che non conserva il modulo per il periodo di tempo indicato al comma 2. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'[articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e successive modificazioni.

---

(4) La sanzione prevista dal presente comma è esclusa dall'adeguamento previsto dal [D.M. 17 dicembre 2008](#) (Gazz. Uff. 30 dicembre 2008, n. 303), ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 dello stesso decreto.